

Persone, o Robe se non con Mandato sottoscritto dall' Aggiunto alle Contumacie, il che pure praticar dovranno con li Ministri di qualunque ordine ancorchè siano del Tribunale stesso di Sanità, a' quali tutti non permetteranno smontar di Barca se non sarà specificata la licenza nel Mandato medesimo.

Avranno debito i Priori medesimi registrar in altro apposito Libro distintamente tanto le Robe, quanto le Persone, che capiteranno in Contumacia col Nome del rispettivo Guardiano, col giorno del principio della Contumacia, il quale sarà quello in cui sarà terminata l'apertura, e messe fuori tutte le Robe, e Mercanzie.

Ordineranno, che in tutte le Contumacie si stia con quiete, e siano tolti li scandali, non permettendo Balli, nè Giuochi di Pallone, di Palla, o altri che potessero offendere, o mischiare le Contumacie.

Succedendo, che in qualche Contumacia tanto di Robe, come de' Passeggieri alcuno si ammali con sospetto di Contagio, sarà dovere delli Priori di farlo subito separare dagli altri per impedire, al possibile, la comunicazione del male.

Non saranno permesse Visite di Sensali tanto a Passeggieri, come a Bastazzi per qualunque escogitabile motivo, ancorchè comparissero con Mandato del Tribunale, e com-  
pa-